

Dall'azione individuale alla rappresentativa: gli strumenti per difendersi dopo il dlgs 28/23

Poker di tutele ai consumatori

Dal 25/6 via alla super class action per gli interessi collettivi

Pagina a cura di

ANTONIO CICCIA MESSINA

Al nastro di partenza la super class action riservata alle associazioni dei consumatori. Battezzata "azione rappresentativa", prenderà il via il 25 giugno 2023. Si propone di tutelare gli interessi collettivi di gruppi di utenti, somiglia molto alla class action propriamente detta (prevista dal codice di procedura civile). Il suo successo dipenderà dall'intraprendenza delle associazioni, ma corre il pericolo di sprofondare nelle sottigliezze giuridiche dei presupposti di ammissibilità, a rischio di confusione con quelli della class action. Se l'azione rappresentativa andrà a buon fine, a favore dei consumatori aderenti all'iniziativa potranno arrivare provvedimenti compensativi (risarcimenti, riparazioni, sostituzioni, riduzioni o rimborsi del prezzo, risoluzioni del contratto) e/o provvedimenti inibitori (cessazione o divieto di reiterazione di illeciti, pubblicazione su giornali, rettifiche).

È quanto prevede il dlgs 28/2023 (pubblicato sulla *Gu* n. 70 del 23 marzo 2023), che recepisce la direttiva Ue 2020/1828, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Il decreto legislativo innesta la nuova tutela nel codice del consumo (articoli 140-ter e seguenti), aggiungendosi alla parallela class action (articoli 840-bis e seguenti c.p.c.).

Cosa cambia. Abbiamo un tipo di causa in più per i consumatori, che tuttavia non può essere iniziata dal singolo. Occorre un ente abilitato e cioè un'associazione iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, tenuto dal ministero delle imprese e del made in Italy oppure un organismo pubblico indipendente nazionale.

Dal lato dei consumatori, l'azione rappresentativa è una strada per unificare le azioni e portare in un solo contesto buoni risultati per una moltitudine di interessati.

Dal lato delle imprese è una strada per accentrare le cause:

anziché subirne decine e decine sparpagliate sui tribunali italiani, se ne gestisce una e si razionalizza il contenzioso.

Il senso della novità per il legislatore europeo non è prettamente giudiziario, ma di politica economica: tutte le modalità di gestione del contenzioso tra imprese e consumatori hanno un impatto sullo sviluppo del sistema della libera concorrenza e, in una cornice Ue, l'impostazione di un modello unificato delle liti con i consumatori significa delineare una condizione omogenea per tutte le imprese.

Per i consumatori, i vantaggi dipenderanno dal fatto se e da come si muoveranno le associazioni. A questo proposito va considerato che molto spesso il consumatore non agisce per ottenere un risarcimento o un indennizzo di importo basso e comunque inferiore ai costi da sostenere per avviare una causa. Se le associazioni non promuoveranno efficaci azioni rappresentative, avremo la perpetuazione di uno status quo, in cui i fatti bagatellari patiti dai singoli diventano, per la grande impresa, economie di scala.

Materie doc. L'azione rappresentativa, tra ente rappresentante una moltitudine dei consumatori e le imprese, potrà essere usata per molte materie, relative a tantissimi settori merceologici; sono elencati in un lungo allegato al dlgs n. 28/2023 e toccano profili cruciali della vita quotidiana privacy, assicurazioni, banche, finanza, alimenti, beni di consumo, durevoli, digitali e no, trasporti, mercati elettronici, medicinali, dispositivi medici, turismo, energia, telecomunicazioni, cosmetici.

Quattro strade. Mettiamoci, allora, nei panni di un consumatore, che abbia subito un torto.

Sulla carta ha almeno quattro possibili strade.

Può fare causa da solo, scegliendosi un avvocato e vivendo da protagonista tutte le fasi del giudizio, con tutti i relativi costi.

In alternativa, può verificare se sia stata promossa una class action, ai sensi del codice di procedura civile, e decidere se aderire.

Oppure, può verificare se sia stata promossa una azione rappresentativa, ai sensi del codice del consumo, e decidere se aderire.

Per questi due procedimenti "di gruppo" le informazioni circolano sul portale del ministero della giustizia e sui siti web del ministero delle imprese e degli enti proponenti.

Se si tratta di un pregiudizio causato da una pubblica amministrazione, l'interessato può indagare se sia stato promosso un ricorso per "l'efficienza" degli enti pubblici (decreto legislativo n. 198/2009).

Pertanto, in questi ambiti, che, nella loro superfetazione, rischiano di sovrapporsi e incrociarsi, fino ad ora non si è registrato molto affollamento. Anzi. In materia di class action, ad esempio, il portale del ministero della giustizia conta 13 class action: un numero decisamente ridotto.

L'azione rappresentativa o "super class action". L'azione rappresentativa si sviluppa prendendo a prestito molte norme procedurali della class action, pur con alcuni adattamenti.

Dopo il deposito del ricorso, c'è da superare lo scoglio della ammissibilità: il tribunale deve dire se l'azione innescata corrisponde al modello astratto.

È un terno al lotto, viste le parole fumose che descrivono i presupposti dell'azione.

Se il primo ostacolo è superato, il processo va avanti; le associazioni, per provare le loro buone ragioni, possono contare sul fatto che il giudice può ordinare alle imprese di portare in giudizio documenti a queste ultime sfavorevoli e, per decidere, può anche basarsi su dati statistici.

Nel corso del processo le parti possono mettersi d'accordo oppure affidarsi alla decisione del tribunale. I singoli consumatori, allertati dalla diffusione delle notizie sulle azioni iniziate, hanno più di un'occasione per salire sul carro e avvantaggiarsi della decisione favorevole.

Le azioni possono essere urgenti per ottenere in fretta provvedimenti inibitori (blocco di attività) oppure azioni di merito per ottenere risarcimenti dei



danni o altri benefici (riduzioni di prezzo, annullamento di clausole, ecc.).

L'azione rappresentativa può essere promossa anche se le violazioni sono cessate e anche per tutelare gli interessi che potrebbero essere danneggiati da una violazione delle disposizioni elencate nell'allegato al provvedimento in esame.

I provvedimenti inibitori del giudice sono resi più efficaci da un meccanismo di penali giornaliere dovute in caso di inosservanza.

Punti deboli. L'azione rappresentativa ha elementi di convenienza per i consumatori: tra questi poter profittare di una causa che il singolo difficilmente manda avanti e pagare meno spese, anche in caso di sconfitta in giudizio.

Ci sono, però, alcuni punti deboli. Tra tutti, va segnalato il bizantinismo delle disposizioni relative ai presupposti di ammissibilità della causa. Un'associazione manda avanti il ricorso e

incrocia le dita perché il giudice deve valutare se si versa in un caso di "interessi collettivi" o di un prospettato danneggiamento subito da un gruppo di consumatori a causa di una violazione delle disposizioni elencate nell'allegato al dlgs n. 28/2023.

Tra l'altro, in questa ipotesi, le associazioni dei consumatori non possono iniziare una class action, che è riservata alla tutela di "diritti individuali omogenei" di classi di persone, non necessariamente consumatori. Lo dice espressamente il nuovo articolo 140-ter, comma 2, del codice del consumo.

Già è possibile immaginare l'aspra dialettica, agitata ad arte per far naufragare un processo nei cavilli, a riguardo della qualificazione dell'oggetto della causa e cioè se si tratta di "interessi collettivi" o di "diritti individuali omogenei": si batterà se siamo in un caso di "interessi" o di "diritti" e/o se si tratta di posizioni giuridiche "colletti-

ve" o di posizioni "individuali, ma omogenee" (ammesso e non concesso che ci sia una differenza).

Peraltro, si ha il sospetto che si giochi con le parole, se si considera che ai fini dell'ammissibilità dell'azione rappresentativa il giudice deve ravvisare "l'omogeneità dei diritti individuali" (parole usate per la class action) oppure che le class action sono chiamate "procedimenti collettivi" (aggettivo proprio delle posizioni tutelate dalle azioni rappresentative).

Altro punto debole riguarda il conflitto di interessi. Il giudice deve bloccare l'ingresso, in particolare se risulta che il soggetto che ha finanziato l'azione rappresentativa è concorrente dell'impresa contro cui l'azione è rivolta o dipende da quest'ultima. Anche quest'aspetto potrà far impantanare le iniziative e stopparle senza benefici per il gruppo di consumatori di riferimento.

— © Riproduzione riservata — ■

Consumatori all'incrocio delle tutele

Azione individuale	Class action
<p>Legittimati: ciascun interessato per suo conto</p> <p>Contro: imprese, p.a., enti gestori di servizi pubblici/pubblica utilità</p> <p>Oggetto: tutela di diritti e interessi individuali</p> <p>Obiettivi: risarcimento del danno, restituzioni; provvedimenti compensativi e inibitori</p>	<p>Legittimati: ciascun componente della classe; enti iscritti nell'elenco presso il ministero della giustizia</p> <p>Contro: imprese, enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità</p> <p>Oggetto: tutela di diritti individuali omogenei</p> <p>Obiettivi: risarcimento del danno, restituzioni; provvedimenti inibitori</p>
Azione rappresentativa	Ricorso per l'efficienza della p.a.
<p>Legittimati: enti iscritti nell'elenco presso il Ministero delle imprese; organismi pubblici indipendenti nazionali</p> <p>Contro: soggetti pubblici o privati, in relazione ad attività commerciale, imprenditoriale, artigianale, professionale</p> <p>Oggetto: tutela di interessi collettivi a fronte di violazioni di norme Ue (elenco allegato al dlgs 28/2023)</p> <p>Obiettivi: provvedimenti inibitori e/o compensativi</p>	<p>Legittimati: titolari di interessi omogenei per una pluralità di utenti e consumatori</p> <p>Contro: amministrazioni pubbliche e concessionari di servizi pubblici</p> <p>Oggetto: tutela di interessi lesi direttamente da: ritardo/omissione di atti amministrativi generali, violazione di carte di servizi, standard qualitativi, economici di servizi pubblici</p> <p>Obiettivi: ordine di rimediare entro un congruo termine; non si può chiedere il risarcimento del danno</p>